

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMPRESA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito nella Camera di Consiglio dell' 1
dicembre 2020, alla presenza dei Magistrati: Dott. Fabio Florini Dott. Anna Maria Rossi Dott.ssa Rita
Chierici ha pronunciato la seguente (PRESIDENTE) (GIUDICE) (GIUDICE RELATORE)**

SENTENZA

**nella causa civile iscritta al n. R.G. 8026/2016, promossa da: FALLIMENTO della T.XX B.XXX S.r.l.
in liquidazione, in persona del curatore fallimentare Dr. C.XXXXXX del M.XXXXX, con il patrocinio
dell' Avv. Prof. A.XXXXX R.XXX ATTORE contro B.XXX G.XXXXXXX, con il patrocinio dell' Avv.
M.XXX P.XXXX B.XXX L.XXX, con il patrocinio dell' Avv. G.XXXX S.XXXXXXXXXX B.XXX
L.XXXXX, con il patrocinio dell' Avv. F.XXXXXXX V.XXXX CONVENUTI**

CONCLUSIONI

Il Procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente: "Voglia il Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, 1) in via principale, accertatane la responsabilità per i fatti e i titoli esposti in corso di causa, dichiarare tenuti e conseguentemente condannare, in solido tra loro, i Sigg. ri G.XXXXXXX B.XXX, L.XXXXX B.XXX e L.XXX B.XXX a risarcire al Fallimento della T.XX B.XXX s.r.l. in liquidazione il danno nella misura di euro 825.435, 96 ovvero nella diversa somma, pagina 1 di 15 RG n. 8026/2016 Sentenza n. 152/2021 pubbl. il 19/01/2021 all' esito del presente giudizio, anche in via Maggiore o minore, che risulterà accertata equitativa, oltre a rivalutazione sino alla sentenza; 2) in via subordinata, accertatane la responsabilità per i fatti e i titoli esposti in corso di causa, dichiarare tenuti e conseguentemente condannare, in solido tra loro, i Sigg. ri G.XXXXXXX B.XXX, L.XXXXX B.XXX e L.XXX B.XXX a risarcire al Fallimento della T.XX B.XXX s.r.l. in liquidazione il danno nella misura di euro 370.581, 00, che è stata accertata dal c.t.u. Dott. D.XXX L.XXX R.XXX con relazione peritale resa in data 17.05.2019, oltre a rivalutazione sino alla sentenza; 3) in ogni caso, condannare i convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali, delle spese generali nella misura massima prevista dall' art. 2 del D.M. n. 55/2014, del contributo per C. N. P. A, dell' I.V.A. dovuta per legge". Il Procuratore di parte convenuta L.XXX B.XXX ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente: "Voglia l' Ill. mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, - IN VIA PRELIMINARE: si eccepisce la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni lamentati dalla curatela fallimentare, essendo già decorsi anni cinque dal dall' asserito evento lesivo al primo atto interruttivo della prescrizione; in particolare, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 2947 c. c risultano già indubbiamente prescritti i crediti di euro 209.033, 00; 132, 477, 00 e 184.062, 00 relativi agli asseriti costi sostenuti dalla T.XX B.XXX srl a titolo di retribuzione per gli anni 2009, 2010 e 2011; - IN VIA PRELIMINARE E SUBORDINATA, si eccepisce la compensazione di tutti i crediti vantati dalla A.XXXXXXXXXXXXXXXXXX L.XXX B.XXX nei confronti della T.XX B.XXX srl. (oggi Fallimento della T.XX B.XXX srl in liquidazione con sede legale in Malalbergo (BO) XXXXX XXXXXX) , a fronte delle numerose fatture allegate, debitamente registrate e mai pagate, per un ammontare complessivo pari ad euro 424.416, 13, con riserva espressa di agire in separata sede per il recupero del maggior importo dovuto in caso di incapienza del Fallimento T.XX B.XXX srl in liquidazione; - IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: respingere la domanda attrice svolta nei confronti di L.XXX B.XXX poiché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.

- IN VIA ISTRUTTORIA, nell' ipotesi in cui la causa fosse rimessa in istruttoria, ammettersi prova per testi (con i testi indicati nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. depositata in data 15.05.2017) sui

capitoli non ammessi con l' ordinanza 13.10.2017 e precisamente; 1) E' vero o non è vero che il mondo dell' ippica, così come la scuderia T.XX B.XXX srl, a partire dall' anno 2008, entravano in crisi, come da documento allegato alla presente che si rammostra; 2) E' vero o non è vero che la T.XX B.XXX srl, nel periodo compreso tra la Sua costituzione e la successiva fase di liquidazione, svolgeva attività di allenamento e di pensionamento di Cavalli; 3) E' vero o non vero che, sotto l' amministrazione del sig. G.XXXXXXX B.XXX, la società T.XX B.XXX srl si è occupata esclusivamente di allenamento e di pensionamento di Cavalli; 4) E' vero o non è vero che l' Azienda Agricola L.XXX B.XXX, dal momento della Sua costituzione, si è occupata e si occupa tutt' oggi della gestione e dello sfruttamento dei terreni o dei beni immobili con destinazione agricola; 5) E' vero o non è vero che la T.XX B.XXX srl aveva, sin dalla sua costituzione propri artieri ippici; pagina 2 di 15 RG n. 8026/2016 Sentenza n. 152/2021 pubbl. il 19/01/2021 6) E' vero o non è vero che gli artieri ippici che lavorano presso la T.XX B.XXX srl erano stati assunti come lavoratori subordinati; 7) E' vero o non è vero che l' azienda agricola L.XXX B.XXX aveva propri operai agricoli assunti con specifico contratto stagionale; 8) E' vero o non è vero che dal mese di maggio del 2009 la sig. ra L.XXX B.XXX decideva di ritirarsi dal ruolo da Lei ricoperto nelle proprie aziende; (Agriturismo-Impresa Agricola) per meglio gestire la problematica insorta con l' AGENZIA delle Entrate a seguito di ricezione del verbale del 5/5/2009 della Guardia di Finanza tenenza M.XXXXXXX, che le si rammostra (all. n. 37 di ctp); 10) E' vero o non è vero che la sanzione comminata dall' Agenzia delle Entrate alla Sig. ra B.XXX, di cui al capitolo 8, veniva e viene tutt' ora pagata solo ed esclusivamente da quest' ultima; 13) E' vero o non è vero che l' UNIRE (oggi Mipaf) in base al regolamento al trotto, a decorrere dall' anno 2012, provvedeva ad effettuare il pagamento delle percentuali di premio direttamente all' allenatore e al guidatore del cavallo vincente.

In ogni ipotesi, con vittoria di spese e compensi giudiziali a carico delle parti soccombenti del giudizio . " Il Procuratore di parte convenuta L.XXXXX B.XXX ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente: "Voglia, l' Ill. Mo Tribunale Adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa IN VIA PRINCIPALE: - respingere le domande ex adverso proposte nei confronti del Sig. B.XXX L.XXXXX perché totalmente infondate in fatto e in diritto, del tutto sfordite di prova sia sotto il profilo dell' an che del quantum condannando controparte al pagamento delle spese di lite del presente procedimento.

IN VIA SUBORDNATA: nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill. Mo Giudice dovesse ritenere di accogliere, anche parzialmente, le domande di Controparte: -accertare il ruolo marginale del Sig. B.XXX L.XXXXX nella gestione della eventuale holding di fatto, nonché la marginale incidenza fattuale delle condotte poste in essere dallo stesso nella causazione dell' eventuale danno procurato al Fallimento T.XX B.XXX SRL e , conseguentemente, ridurre proporzionalmente l' eventuale richiesta risarcitoria nei confronti del Sig. L.XXXXX B.XXX medesimo In ogni caso con vittoria di spese di lite . " Per G.XXXXXXX B.XXX, nella comparsa di costituzione e risposta vengono formulate le seguenti conclusioni: "Il sig. G.XXXXXXX B.XXX, come sopra rappresentato e difeso, CHIEDE alla S.V. Ill. ma vostra che, disattesa ogni pretesa e richiesta avversaria, voglia -IN VIA PRELIMINARE: dichiarare prescritto il diritto al risarcimento del danno azionato dal Fallimento T.XX B.XXX s.r.l. in liquidazione, con sede legale in Malalbergo (BO) , fraz. A.XXXX, XXXXXXXXXXXXXXX n.8, C.F. e P. IVA XXXXXXXXXXXXXXX, in persona del curatore dott. C.XXXXXX de Mendoza, con studio in Bologna, v.XXXXXXXXXXXXX n.7, poiché prescritto essendo già decorsi 5 pagina 3 di 15 RG n. 8026/2016 Sentenza n. 152/2021 pubbl. il 19/01/2021 anni dal presupposto evento lesivo al primo atto interruttivo della prescrizione; a tal riguardo si solleva pertanto formale eccezione di prescrizione; in particolare e senza intenzione di esaustività, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 2947 c. c risultano prescritti i crediti pretesi dal Fallimento pari ad euro 209.033, 00, 132, 477, 00 e 184.062, 00 relativi ai costi che sarebbero stati sostenuti dalla T.XX B.XXX srl a titolo di retribuzione dipendenti per gli anni 2009 2010 e 2011; ci si riserva espressamente di meglio specificare l' importo che la presente difesa ritiene prescritto in seguito ad ulteriore attività istruttoria; - NEL MERITO, respingere, per i motivi e le argomentazioni dedotte in narrativa, tutte le domande di parte attrice, poiché infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate.

Il tutto con vittoria di spese, competenze professionali (ivi incluso rimborso forfetario) , I.V.A. e C.P.A. come per legge . "

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, il FALLIMENTO della T.XX B.XXX S.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio B.XXX G.XXXXXXXXX, B.XXX L.XXX e B.XXX L.XXXXX, affinché venisse accertata la loro responsabilità per i danni cagionati, nell' esercizio dell' attività gestoria, alla società poi fallita e ai creditori sociali.

Parte attrice deduceva che la società in bonis, dotata di un capitale sociale di 10.000, 00, aveva operato nel settore dell' ippica, svolgendo attività di pensionamento, allevamento e allenamento di Cavalli da corsa, propri e altrui, ed era partecipata sino al 3.02.2014 da B.XXX Giancarlo per il 53, 9 % e da B.XXX L.XXXXX per il 46, 1 % (rispettivamente padre e figlio) , poi esclusivamente da B.XXX G.XXXXXXXXX, che era divenuto socio unico con atto iscritto il 24.02.2014; la società era originariamente amministrata da un C.d.A. composto da B.XXX G.XXXXXXXXX e B.XXX L.XXX (rispettivamente padre e figlia); in data 26.10.2009 l' assemblea dei soci aveva deliberato la messa in liquidazione della società, nominando come liquidatore B.XXX G.XXXXXXXXX.

Il FALLIMENTO attoreo rilevava che il nucleo familiare composto da G.XXXXXXXXX, L.XXXXX e L.XXX B.XXX (c.d. "gruppo B.XXX") svolgeva numerose attività imprenditoriali, costituite in varie imprese e società operanti nel medesimo settore, integrate nella stessa struttura organizzativa e localizzate nella medesima sede di Malalbergo, ove sino alla messa in liquidazione era ubicata la stessa T.XX B.XXX S.r.l., poi trasferita a Malalbergo, presso il domicilio del liquidatore; in particolare indicava tra queste attività: - impresa individuale B.XXX L.XXXXX, poi divenuto socio e amministratore unico della L.XXXXX B.XXX s.r.l.s. costituita il 13.02.2014, che svolgeva attività di allenamento di Cavalli da corsa; -impresa individuale B.XXX L.XXX, che dal 2001 gestiva un agriturismo denominato "A.XXXXXXXXX M.XXXXXXXXX", con attività di pensionamento, allevamento e allenamento di Cavalli da corsa; nel 2009 l' attività era stata concessa in affitto alla S.XXXXXXXXXXXXXXXXXX A.XXXXXXXXX M.XXXXXXXXX s.r.l., in cui la B.XXX aveva assunto il ruolo di componente del C.d.A. tra il 13.05.2009 e il 14.01.2013; pagina 4 di 15 RG n. 8026/2016 Sentenza n. 152/2021 pubbl. il 19/01/2021 -Centro Ippico Pradona di B.XXX L.XXX & C. s.a.s., partecipata da B.XXX L.XXX (socio accomodatario) per il 51 % e da B.XXX L.XXXXX (socio accomandante) per il 49 % del capitale sociale, avente ad oggetto attività di preparazione e allenamento tecnico di Cavalli, nonché di ricovero e mantenimento degli animali.

Il curatore fallimentare deduceva che, dal momento della messa in liquidazione, nonostante la nomina quale liquidatore di G.XXXXXXXXX B.XXX, la gestione amministrativa della T.XX B.XXX S.r.l. era stata costantemente esercitata da B.XXX L.XXX, che aveva operato come liquidatore di fatto della società, curando i rapporti con i commercialisti, i clienti e i fornitori, e si era avvalsa dei lavoratori dipendenti impiegandoli presso la propria azienda agricola.

Il FALLIMENTO rilevava che all' apertura della liquidazione non erano stati predisposti la situazione patrimoniale e il rendiconto sulla gestione, previsti dall' art. 2487 bis c.c.; deduceva poi che, pur in mancanza della decisione dei soci ex art. 2487 co. 1 lett. c) c.c., la T.XX B.XXX in liquidazione aveva ininterrottamente proseguito l' attività d' impresa sino alla fine del 2013, maturando crediti di incerta provenienza per importi ingenti e affrontando i costi relativi alle retribuzioni dei dipendenti, pari ad 856.362, 94, nel periodo tra il 2009 e il 2014. Inoltre, il curatore ipotizzava l' esistenza di una holding di tipo personale, in forma di società di fatto, costituita dai tre componenti della famiglia B.XXX, titolari di diverse imprese operanti nello stesso settore, che esercitavano le rispettive attività con una totale confusione di ruoli e di risorse. A tal fine richiamava: la prestazione di garanzie ipotecarie e personali tra i soci di fatto e le società del gruppo familiare, l' impiego di parte dei mutui ottenuti dalla società (anche grazie alle fidejussioni dei soci di fatto) nel rientro dei finanziamenti soci erogati da L.XXXXX e G.XXXXXXXXX B.XXX, con somme poi trasferite a B.XXX L.XXX o alle società a lei facenti capo; la condivisione della sede e la fruizione dei medesimi servizi; l' utilizzo delle prestazioni rese dai cinque dipendenti della T.XX B.XXX S.r.l. da parte delle società del gruppo, sotto le direttive di tutti e tre i componenti delle rispettive

imprese, tanto che dopo il loro licenziamento all' inizio del 2014 e il tentativo della L.XXXXX B.XXX S.r.l.s. di assumere una parte del personale, era sorto un contenzioso promosso dai lavoratori licenziati, i quali pretendevano ex art. 2112 c.c. di proseguire il rapporto con la L.XXXXX B.XXX S.r.l.s. alle medesime condizioni economiche già praticate dalla T.XX B.XXX S.r.l.. Le sentenze del Giudice del Lavoro avevano accertato che di fatto era avvenuto un trasferimento d' azienda tra la T.XX B.XXX S.r.l. e la L.XXXXX B.XXX s.r.l.s., cosicché quest' ultima era stata condannata al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei ricorrenti.

Parte attrice deduceva che l' illegittima prosecuzione dell' attività d' impresa della T.XX B.XXX aveva determinato un esorbitante aggravamento del passivo tra il 2010 e il 2014; invocava la responsabilità di G.XXXXXXX B.XXX, come liquidatore di diritto della società fallita, e di L.XXX B.XXX, come liquidatore di fatto, ai sensi degli artt. 2489, 2476, 2394 c.c., 146 co. 2 L.F., nonché della società holding di fatto, sub specie di s.n.c. irregolare, costituita da G.XXXXXXX, L.XXX e L.XXXXX B.XXX, quale esercente l' attività di direzione e coordinamento sulla T.XX B.XXX ex art. 2497 c.c., in forza dell' influenza dominante di cui all' art. 2359 c.c., esercitata per essa dai tre convenuti, quali soci illimitatamente responsabili, amministratori e legali rappresentanti della holding di fatto.

Pertanto, il FALLIMENTO attoreo chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni provocati ex art. 2497 c.c. alla società fallita, anche nell' interesse dei creditori sociali, per la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. Il danno veniva quantificato nell' atto di citazione nella misura di 856.362, 94, corrispondente all' ammontare pagina 5 di 15 RG n. 8026/2016 Sentenza n. 152/2021 pubbl. il 19/01/2021 dei costi sostenuti per il personale nel periodo compreso tra il 2009 e il 2014, oltre alle somme ammesse al passivo per le stesse causali; in alternativa, determinava il danno in base alla differenza tra passivo ed attivo fallimentare (quest' ultimo del tutto inesistente) , pari all' ammontare del passivo di 825.435, 96. Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. deduceva l' esistenza di ulteriori voci di danno (220.000, 00 per illeciti prelievi dal conto; 1.193.426, 00 per premi corsa non versati nelle casse della società fallita; 170.696, 06 per insinuazioni tardive di Equitalia) , e chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento del danno nella misura di 825.435, 96, così quantificato, in via principale, anche in sede di precisazione delle conclusioni.

Si costituiva in giudizio G.XXXXXXX B.XXX, deducendo di aver sempre operato, anche nella fase di liquidazione della società, nell' interesse della T.XX B.XXX S.r.l., di aver depositato i bilanci per ogni anno di competenza e di aver continuato l' attività sociale nella fase di liquidazione per proseguire le operazioni in corso, così consentendo alla società di incamerare guadagni e di acquisire crediti nei confronti di terzi; evidenziava che l' ammanco economico lamentato dalla curatela fallimentare era esclusivamente imputabile al costo dei lavoratori dipendenti della T.XX B.XXX S.r.l., non essendo stati riscontrati ammanchi di cassa, né distrazioni patrimoniali; eccepiva la carenza di prova e di allegazione delle deduzioni attoree, con riguardo all' individuazione dei comportamenti illegittimi del liquidatore, evidenziando la genericità della domanda di refusione dei costi del personale, in quanto non erano stati indicati gli impieghi illegittimi dei lavoratori subordinati, non potendosi neppure ipotizzare che il liquidatore avrebbe dovuto licenziare i dipendenti immediatamente dopo la messa in liquidazione della società; eccepiva in ogni caso la prescrizione del diritto azionato da controparte, con riguardo alla pretesa creditoria concernente i costi sostenuti per il personale dipendente negli anni 2009, 2010, 2011. Inoltre, il convenuto affermava l' estraneità della figlia L.XXX rispetto all' attività di liquidazione della T.XX B.XXX S.r.l., precisando che la stessa si era limitata ad aiutarlo nello svolgimento di taluni compiti di segreteria, date le difficoltà finanziarie della società; sosteneva che il figlio L.XXXXX e l' ex coniuge A.XXXXXXX A.XXXXXXX si erano occupati di fatto dell' azienda tra il 2010 e il 2013, tanto che G.XXXXXXX B.XXX era stato costretto ad inviare al figlio una raccomandata in data 10.06.2011, al fine di avere accesso ai locali dell' azienda (doc. 10). Nella comparsa di costituzione e risposta B.XXX L.XXX contestava la prospettazione attorea, relativa alla sussistenza di una holding di fatto e alla posizione della convenuta quale liquidatrice di fatto della società T.XX B.XXX; affermava che le varie imprese del gruppo familiare avevano gestioni, contabilità e personale totalmente separati, nonché ruoli distinti, ed in particolare: la T.XX B.XXX, amministrata da G.XXXXXXX B.XXX, si occupava esclusivamente dell' allenamento e pensionamento dei cavalli (non di

allevamento degli stessi, attività a lui preclusa, per la mancanza di qualifica di imprenditore agricolo) , mentre l' azienda agricola L.XXX B.XXX gestiva i terreni e i b.XXXXXXXXXXXXX con destinazione prettamente agricola; l' agriturismo M.XXXXXXXXXX svolgeva esclusivamente attività di affittacamere (e non di pensionamento, allevamento e allenamento di Cavalli); il C.XXXXXXXXXXXXX Pradona di B.XXX L.XXX & C. s.a.s., indipendentemente dall' oggetto sociale, non esercitava in realtà alcuna attività nel settore ippico e aveva sede a Malalbergo, v.XXXXXXXXXX n. 135 (anziché n. 53, indicato erroneamente dal curatore) , occupandosi della concessione in affitto dei beni di sua proprietà. pagina 6 di 15 RG n. 8026/2016 Sentenza n. 152/2021 pubbl. il 19/01/2021 B.XXX L.XXX si dichiarava estranea ai fatti contestati, affermando di essersi occupata esclusivamente delle proprie attività imprenditoriali, che aveva persino abbandonato a seguito di una controversia fiscale per 500.000, 00, sorta dopo un' ispezione della Guardia di Finanza nel 2009 e definita in via conciliativa; nell' occasione, aveva concesso, al fratello L.XXXXX, in affitto e in sublocazione l' agriturismo e gli immobili.

La convenuta eccepiva, in via preliminare, la prescrizione con riguardo ai costi del personale sostenuti negli anni 2009, 2010, 2011, e in via subordinata la compensazione con un proprio credito, inerente a fatture emesse nei confronti della T.XX B.XXX, mai pagate, per complessivi 424.416, 13; nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree.

B.XXX L.XXXXX contestava le deduzioni del Fallimento attoreo, in relazione all' esistenza di una holding di fatto, finalizzata al raggiungimento dello stesso scopo economico; affermava di avere sempre e soltanto svolto l' attività di allenatore, addestratore e guidatore di Cavalli da corsa, e di non aver mai amministrato né la T.XX B.XXX S.r.l. in liquidazione, né altre società, ivi compresa la B.XXX L.XXXXX S.r.l.s., costituita in data 3.02.2014, secondo le direttive dei propri familiari, che di fatto si occupavano della sua gestione, avendone le conoscenze e competenze necessarie; precisava, altresì, di aver subito nel 2009 una grave malattia, cui era seguito un lungo periodo di riabilitazione, tanto che nel 2014 aveva ceduto al padre le quote della T.XX B.XXX a lui intestate.

Il convenuto chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda e , in subordine, di accertare il ruolo marginale assunto nella holding di fatto e la limitata incidenza della sua attività rispetto alla causazione del danno, così da ridurre proporzionalmente la richiesta risarcitoria nei suoi confronti.

Il FALLIMENTO attoreo proponeva, in corso di causa, ricorso per sequestro conservativo nei confronti dei convenuti, che veniva respinto con ordinanza del 30.12.2016; il Tribunale rigettava il reclamo, per mancanza del periculum, affermando tuttavia la verosimile sussistenza dei diversi profili di responsabilità dedotti in causa.

Nel presente giudizio ordinario, l' istruttoria si svolgeva mediante la produzione di documenti, l' audizione delle prove orali dedotte dalle parti e lo svolgimento di CTU per l' accertamento della natura liquidatoria dell' attività compiuta dalla società e per la determinazione del danno. Quindi, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e all' esito venivano concessi alle parti i termini di cui all' art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

Motivazione

Si ritiene, innanzitutto, di non accogliere la tesi di parte attrice che invoca la responsabilità di tutti e tre i convenuti, quali soci illimitatamente responsabili, amministratori e legali rappresentanti di una holding di fatto, organizzata come s.n.c. irregolare, che avrebbe posto in essere attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. nei confronti della T.XX B.XXX S.r.l., da presumersi, in mancanza di prova contraria, in forza dell' influenza dominante esercitata da della holding ai sensi dell' art. 2359 c.c.. Le circostanze di fatto descritte dal Fallimento attoreo evidenziano una situazione di collaborazione tra imprese, facenti variamente capo ai tre componenti della famiglia B.XXX, pagina 7 di 15 RG n. 8026/2016 Sentenza n. 152/2021 pubbl. il 19/01/2021 che si manifestava attraverso il compimento di alcune operazioni: reciproca prestazione di garanzie in favore delle diverse realtà imprenditoriali, erogazione di prestiti, condivisione dei luoghi in cui si

svolgevano le attività, conclusione di contratti per la locazione di immobili.

Tra gli elementi indicati da parte attrice, appare scarsamente significativo il pagamento, risalente all' anno 2009, di alcune bollette Telecom ed Enel intestate al C.XXXXXXXXXXXXX Pradona e all' impresa individuale di L.XXX B.XXX, da parte della T.XX B.XXX S.r.l., per un ammontare complessivo di 600, 00, frutto più verosimilmente di un errore contabile, data la scarsa rilevanza degli importi e l' occasionalità degli addebiti.

Le relazioni tra le imprese, nei termini indicati dal Fallimento, a prescindere dalla eventuale illiceità contabile evidenziata per talune operazioni, non appaiono comunque indicative di un assoggettamento della società fallita al controllo e alle direttive superiori di un ente di fatto, asseritamente costituito tra gli stessi componenti del gruppo familiare. Esse si presentano piuttosto come forme di reciproco sostegno tra diverse imprese, i cui referenti (titolari o soci) erano di regola variamente impegnati nei settori di rispettiva competenza, considerando che l' agriturismo M.XXXXXXXXX svolgeva attività di affittacamere, l' azienda di L.XXX B.XXX gestiva i beni immobili di sua proprietà con destinazione prettamente agricola (di allevamento di Cavalli) , diversamente dalla società T.XX B.XXX S.r.l., la quale operava nel settore dell' allenamento e del pensionamento degli equini (attività distinta dall' allevamento, che richiede invece la qualifica di imprenditore agricolo); in tale ambito G.XXXXXXX e il figlio L.XXXXX (entrambi soci della T.XX B.XXX S.r.l. fino al 2014) avevano avviato la propria carriera di fantini e allenatori di Cavalli da corsa, muniti delle previste abilitazioni rilasciate dall' ente di competenza e per mezzo di personale specializzato, realizzando anche un significativo successo, come è dimostrato dai premi vinti in denaro erogati dal Ministero competente.

Altro elemento evidenziato dal Fallimento attoreo riguarda il fatto che L.XXX B.XXX si era avvalsa delle prestazioni della T.XX B.XXX per l' allenamento dei cavalli da corsa di sua proprietà, partecipando alle gare ippiche e riscuotendo i relativi premi, come proprietaria degli equini. La circostanza era stata accertata nel 2009 dalla Guardia di Finanza (doc. 37 di parte attrice) con riferimento all' attività svolta dall' azienda agricola negli anni precedenti, ed era confermata anche per il periodo in contestazione (2009-2014) - successivo all' affitto dell' azienda agricola all' agriturismo M.XXXXXXXXX S.r.l. - con riguardo ai cavalli di proprietà individuale di L.XXX B.XXX, come si desume dai documenti prodotti dal Fallimento (doc. 57) e dalle sostanziali ammissioni della convenuta (pagg. 15 e ss. della comparsa conclusionale). Tale situazione comportava l' erogazione di prestazioni reciproche tra la T.XX B.XXX S.r.l. e L.XXX B.XXX, la quale da un lato si avvaleva dei servizi di allenamento dei cavalli, offerti dai propri familiari tramite la società, e riscuoteva i premi come proprietaria degli equini, dall' altro consentiva alla scuderia di incassare a sua volta i premi erogati dal MIPAAF agli allenatori, tramite i propri cavalli: ciò vale a dimostrare che la B.XXX aveva conservato in seno alla società un ruolo rilevante (come precisato nel prosieguo) , ma non rappresenta un aspetto che attenga al coinvolgimento di diverse imprese e società del gruppo familiare e che sia indicativo dell' esercizio di un' attività di direzione e coordinamento da parte della presunta holding di fatto di formazione familiare. Inoltre, benché si sia trattato di operazioni verosimilmente non contabilizzate, non si rilevano fatti distrattivi delle risorse sociali in relazione ai premi incassati da L.XXX B.XXX come proprietaria dei cavalli partecipanti alle gare ippiche, tramite i servizi offerti dalla T.XX B.XXX, in quanto, come è stato compiutamente illustrato dalla convenuta pagina 8 di 15 RG n. 8026/2016 Sentenza n. 152/2021 pubbl. il 19/01/2021 di controparte) , in forza dei decreti ministeriali negli atti difensivi (in assenza di contestazione in materia di corse ippiche i premi vengono assegnati dal MIPAAF, direttamente e distintamente, in favore sia dell' allenatore, sia del proprietario dei cavalli (cfr. comparsa concl., pagg. 12, 15 e ss.). Oltre all' aspetto considerato, relativo all' erogazione dei servizi di allenamento offerti dalla società T.XX B.XXX S.r.l. a L.XXX B.XXX, non risulta provato l' impiego del personale dipendente della T.XX B.XXX S.r.l. in favore delle altre imprese del gruppo familiare, non emerso dalle testimonianze rese dai dipendenti della società poi fallita.

Diversa questione è quella trattata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna, nelle sentenze che hanno accolto i ricorsi proposti dagli ex dipendenti (docc. 39, 72, 73, 74 del fascicolo di parte attrice) , riconoscendo che era avvenuto un trasferimento d' azienda tra la T.XX B.XXX S.r.l. in liquidazione e la

B.XXX L.XXXXX s.r.l.s., con conseguente obbligo per quest' ultima di assumere i dipendenti licenziati dall' altra, in assenza di giustificato motivo.

Dunque, se è vero che l' attività di direzione e coordinamento si presume ex art. 2497 sexies c.c., in presenza di un controllo societario esercitato ai sensi dell' art. 2359 c.c., non è invece configurabile nel caso di specie, in base alle modalità con cui veniva attuata la collaborazione tra i componenti del gruppo familiare, l' esistenza e l' operatività di una holding di fatto preposta al controllo e alla gestione della società poi fallita. Secondo l' orientamento costante della giurisprudenza, della ipotesi richiede l' effettiva dimostrazione di specifici requisiti: una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo, idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell' impresa; il comune intento sociale perseguito; l' esteriorizzazione del vincolo societario, tramite la spendita del nome e/o il compimento di attività negoziale nell' interesse della holding; l' organizzazione imprenditoriale autonoma della holding rispetto a quella delle società controllate, volta al coordinamento dei fattori produttivi relativi al gruppo di imprese; l' economicità aggiuntiva ovvero la produzione di un plusvalore dovuto all' attività di direzione e coordinamento (Cass. civ. 20.05.2016, n. 10507; Cass. civ. 18.11.2010, n. 2334; Cass. civ. n. 3724 del 13.03.2003; Cass. civ. n. 12113 del 9.08.2002). Peraltro, nelle società di fatto tra consanguinei, la prova dell' esteriorizzazione del vincolo societario deve essere rigorosa, dovendosi basare "su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l' intervento del familiare possa essere motivato dalla ""affectio familiaris"" e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all' attività commerciale" (Cass. civ. n. 33230 del 16.12.2019; nello stesso senso, Cass. civ. n. 15543 del 20.06.2013). Nel caso di specie non risulta dimostrata la presenza degli elementi indicati, ed anzi la versione di parte attrice oscilla, con riguardo ad uno di essi (la spendita del nome) tra la possibilità di rilevarne l' esistenza dalle informazioni pubblicizzate sul sito internet www.teambaldi.com (che invero contiene una presentazione commerciale, meramente promozionale, dei servizi offerti dalle diverse imprese riconducibili alla famiglia B.XXX) e la ritenuta inutilità di tale requisito, sul presupposto della configurabilità della T.XX B.XXX come società occulta, e ciò a dimostrazione dell' incertezza della prospettazione attorea.

All' esito dell' istruttoria, svolta anche con l' escussione dei testi indicati dalle parti e con la produzione di ulteriori documenti, diversamente da quanto è emerso nel corso della prima fase del procedimento cautelare, risulta provato il ruolo di liquidatore di fatto della società fallita, ascrivibile a L.XXX B.XXX, la quale già aveva ricoperto la carica di componente del Consiglio pagina 9 di 15 RG n. 8026/2016 Sentenza n. 152/2021 pubbl. il 19/01/2021 di amministrazione, insieme al padre G.XXXXXXXX, fino alla delibera assembleare del 26.10.2009, che aveva posto la società in liquidazione.

Dopo l' accertamento fiscale subito nel 2009 presso la propria impresa individuale, L.XXX B.XXX si era ritirata dall' azienda agricola, ma nell' ambito della T.XX B.XXX S.r.l. aveva continuato a curare gli aspetti gestori, ed in particolare a intrattenere i rapporti con i clienti e i fornitori e a curare i contatti con i consulenti della società (docc. 18, 19, 20, 60 del fascicolo di parte attrice). Il Dr. C.XXX, commercialista della T.XX B.XXX negli anni 2009-2010, pur dichiarando di aver avuto rapporti prevalentemente con i collaboratori dell' azienda, ha precisato di aver sempre inviato la corrispondenza all' indirizzo "pradona", riferibile alla società di cui L.XXX B.XXX era socia accomandataria. Il teste L.XX S.XXXXXXXX ha dichiarato di aver partecipato tra il 2012 e il 2013, quale sindacalista della CGIL, ad alcune riunioni che riguardavano i lavoratori della T.XX B.XXX S.r.l., a causa del ritardato pagamento delle retribuzioni, alla presenza del consulente della società; ha riferito che a quelle riunioni partecipavano G.XXXXXXXX e L.XXX B.XXX e che quest' ultima interveniva agli incontri come parte attiva; inoltre, la stessa si presentava come l' interlocutrice con cui il teste si rapportava quando doveva organizzare delle assemblee di lavoratori presso l' azienda (verbale del 22.05.2018). L.XXX B.XXX disponeva altresì delle deleghe ad operare sui conti della società (docc. 51 52, 53 del fascicolo di parte attrice), così come confermava il teste R.XXXXX S.XXXXXXXX, direttore della filiale della banca Unipol. I dipendenti della T.XX B.XXX S.r.l. a loro volta hanno confermato che L.XXX B.XXX svolgeva un ruolo direttivo (verbale del 22.05.2018). A.XXXX J.XXXX ha dichiarato che riceveva istruzioni di lavoro, non solo dai due soci L.XXXXX e G.XXXXXXXX - personalmente impegnati nell' attività di allenamento e pensionamento dei cavalli, in cui si avvalevano delle prestazioni del personale dipendente - ma anche da L.XXX B.XXX, la quale invece avrebbe dovuto essere estranea all' attività della società posta in liquidazione; il teste ha precisato, altresì, che quando si recava

negli uffici per parlare delle questioni relative alla propria retribuzione, di regola si rapportava con la convenuta.

Analogamente A.XXXX S.XXXXXXX e K.XXXXXXX F.XXXX hanno riferito che L.XXX B.XXX era presente in azienda, lavorava in ufficio e si occupava di ogni questione amministrativa relativa al rapporto di lavoro del personale dipendente, inclusa la retribuzione e l'erogazione dei pagamenti.

Meno attendibile è la testimonianza resa da J.XXXX Dsemaxi (indotta dalla convenuta), il quale ha lavorato presso la T.XX B.XXX S.r.l. solo fino al 2010 e successivamente è passato alle dipendenze delle S.XXXXXXX H.XXXX, di cui era titolare F.XXXXXXXX A.XXXXXXXXXXX, compagno di L.XXX B.XXX: il teste ha dichiarato di aver sempre ricevuto istruzioni di lavoro esclusivamente da G.XXXXXXX B.XXX, affermando che ciò gli veniva confermato, quanto agli anni successivi, dai dipendenti della T.XX B.XXX S.r.l., in senso contrario a quanto è invece emerso dalle testimonianze indicate. La decisione non può poi ragionevolmente fondarsi sulle diverse e contrapposte prospettazioni rese, sul ruolo di L.XXX B.XXX, dagli altri due convenuti, verosimilmente condizionate dalle reciproche relazioni personali e familiari, oltre che dalle divergenti posizioni processuali.

A. luce degli elementi acquisiti, si ritiene che L.XXX B.XXX abbia espletato presso la T.XX B.XXX S.r.l., dopo la messa in liquidazione della società, un ruolo gestorio di fatto, accanto e spesso in sostituzione del liquidatore di diritto, G.XXXXXXX B.XXX (ormai in età avanzata), in pagina 10 di 15 RG n. 8026/2016 Sentenza n. 152/2021 pubbl. il 19/01/2021 forza del quale la convenuta si occupava delle questioni organizzative e amministrative, si relazionava per conto della società con clienti, fornitori, consulenti e con il personale dipendente, rappresentava l'impresa anche nelle vertenze sindacali e nei rapporti con gli istituti di credito.

Si ritiene che L.XXX e G.XXXXXXX B.XXX, rispettivamente liquidatori di fatto e di diritto della società T.XX B.XXX S.r.l., si siano resi responsabili delle condotte di mala gestio descritte dal Fallimento attoreo. Benché l'assemblea dei soci non avesse deliberato l'esercizio provvisorio ex art. 2487 c.c., i liquidatori proseguivano l'attività d'impresa, di allenamento e pensionamento di Cavalli da corsa, per un lungo periodo, dalla data della delibera del 26.10.2009, che aveva posto in liquidazione la società, fino alla dichiarazione di fallimento del 14.04.2015, in violazione degli obblighi di cui all'art. 2489 c.c.. Infatti, i liquidatori hanno il potere di compiere solo gli atti utili alla liquidazione della società e sono tenuti ad operare al fine di estinguere i rapporti giuridici che caratterizzano la vita aziendale, in particolare a realizzare l'attivo patrimoniale, estinguere i debiti sociali e procedere alla ripartizione del residuo attivo tra i soci.

Al contrario, nel caso di specie, per molti anni L.XXX e G.XXXXXXX B.XXX hanno agito in modo da garantire la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società. La continuazione dell'attività sociale non era giustificata dalla necessità di portare a termine operazioni proficue per l'esercizio dell'impresa, di cui i convenuti non hanno offerto alcuna prova, e ha comportato l'assunzione di costi onerosi, primo tra tutti quello relativo alle retribuzioni dei cinque dipendenti (quattro dei quali licenziati nel febbraio 2014), che oltretutto venivano impiegati anche nei servizi di allenamento dei cavalli di proprietà di L.XXX B.XXX, senza che la T.XX B.XXX ricevesse in cambio alcun corrispettivo (docc. 54, 55, 56). Queste circostanze sono state accertate anche dal CTU Dr. D.XXX L.XXX R.XXX, il quale nella relazione depositata il 19 maggio 2019 ha spiegato che l'analisi dei dati dei bilanci - peraltro redatti con gli ordinari criteri di valutazione, in violazione dell'OIC n. 5, anziché con il criterio del presumibile valore di realizzo, applicabile nella fase di liquidazione della società - "rivela che l'attività gestoria è stata tutt'altro che di natura liquidatoria, non essendosi minimamente registrata una progressiva diminuzione dell'attivo, seguita da una pressoché proporzionale riduzione dell'indebitamento della società" (pag. 13). In particolare, il CTU dà conto che "Emerge infatti da un lato l'assenza di qualsiasi tipo di attività volta alla liquidazione del patrimonio mobiliare - dai valori di bilancio non si registra alcuna alienazione di cespiti ma, di contro, un incremento di valore presumibilmente ascrivibile a nuove acquisizioni nel corso del 2013 - e dall'altro la variazione delle poste creditorie e debitorie in senso opposto rispetto a quanto la liquidazione di una società presuppone. Ancora, invece di registrarsi un (i) realizzo delle

attività, e quindi un aumento delle liquidità a fronte della riduzione delle voci dei crediti, si rileva addirittura un aumento del loro valore alla fine del periodo in esame (2014); invece di registrarsi un decremento delle passività dovuto alla loro estinzione, si rileva un incremento rilevante delle stesse (passando da 865.227 del 2009 a 1.220.538 del 2014)" (pag. 12). Non è stato individuato alcun elemento indicativo dell' avvenuta cessazione dell' attività caratteristica destinata alla produzione di reddito, tanto che il CTU qualificava la messa in liquidazione come atto meramente formale, senza alcuna azione da parte del liquidatore in tale pagina II di 15 RG n. 8026/2016 Sentenza n. 152/2021 pubbl. il 19/01/2021 direzione. L' analisi delle fatture emesse dalla T.XX B.XXX S.r.l. per servizi di pensionamento e allenamento di Cavalli da corsa confermava ulteriormente che la società aveva continuato a condurre l' attività caratteristica anche nel periodo liquidatorio.

Attraverso l' applicazione degli indici di produttività aziendale, il CTU ha evidenziato come la scelta relativa al mantenimento dei livelli occupazionali fosse sprovvista di alcuna giustificazione economica, e non avesse avuto alcuna utilità ai fini della conservazione del patrimonio aziendale: gli oneri di natura retributiva e contributiva non erano adeguatamente remunerati dai ricavi, tanto che si era verificato un incremento considerevole dei debiti verso gli istituti di previdenza, l' erario e i dipendenti a titolo di TFR, con conseguente aggravamento del dissesto e notevole depauperamento del patrimonio sociale.

Nemmeno la durata dell' attività liquidatoria è risultata compatibile con la situazione aziendale della T.XX B.XXX S.r.l., non avendo i liquidatori addotto al riguardo alcuna giustificazione, né documentato l' esistenza di contratti di servizi con terzi, la cui risoluzione avrebbe comportato danni tangibili alla società, o evidenziato la necessità di mantenere la forza lavoro in funzione conservativa del patrimonio aziendale; si è invece evidenziato che la fase liquidatoria avrebbe dovuto ragionevolmente concludersi non oltre la fine dell' esercizio 2010 (pag. 24 della relazione). In conclusione, il CTU ha registrato "da una parte un' assoluta antieconomicità dell' attività portata avanti nel periodo della liquidazione, in particolare per quanto riguarda il mantenimento del personale dipendente, e dall' altra un aumento considerevole dei debiti legati a tali rapporti" (pag. 18). Nella quantificazione del danno subito dalla società e dai creditori, il CTU ha correttamente utilizzato il criterio della differenza dei netti patrimoniali, effettivamente utilizzabile in presenza di situazioni di prosecuzione dell' attività d' impresa per un periodo di tempo considerevole, come è avvenuto nel caso in esame: tale criterio consente infatti di accertare, in modo attendibile, l' effettiva diminuzione patrimoniale della società, in ipotesi di ingiustificata prosecuzione della liquidazione, quando risulta più problematico ricostruire ex post le singole operazioni non conservative e collegare ad esse un danno al netto dell' eventuale ricavo.

Il Dr. R.XXX, in applicazione dei prescritti principi contabili, ha calcolato il danno patito dalla società e dai creditori sociali, come differenza tra il patrimonio netto fallimentare e quello esistente al momento del verificarsi della causa di scioglimento della società, nella misura complessiva di 370.581, 00. Il CTU ha poi contestato le conclusioni proposte dai consulenti di parte.

Con riguardo alle osservazioni formulate nell' interesse del Fallimento attoreo, ha evidenziato che la quantificazione del danno in termini corrispondenti ai costi sostenuti per il personale dipendente non darebbe conto dei ricavi che detti costi avrebbero contribuito a generare, e comunque sarebbe erronea nella parte in cui considera gli oneri relativi all' anno 2009, quando la società non era ancora in liquidazione; ha contestato altresì la retrodatazione della valutazione al 2008, in mancanza di elementi che possano mettere in discussione la data in cui si è verificata la causa di scioglimento della società, considerando peraltro che nessuna allegazione al riguardo è stata offerta da parte attrice nel corso del processo.

In relazione alle osservazioni svolte dal Fallimento, quanto all' inaffidabilità dei dati relativi ai crediti vantati dalla società e alla mancanza di elementi certi per la verifica delle poste attive, il CTU ha ribadito l' idoneità e l' attendibilità del criterio utilizzato della differenza dei netti pagina 12 di 15 RG n. 8026/2016 Sentenza n. 152/2021 pubbl. il 19/01/2021 patrimoniali, nonostante le carenze documentali segnalate, che tuttavia non risultano aver inficiato in modo significativo la valutazione compiuta in base a detto criterio. Si ritiene, pertanto, che l' incompletezza dei dati documentali non abbia pregiudicato la quantificazione del danno

compiuta dal CTU, né fosse tale da imporre l' applicazione del criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare.

Non si è dato corso all' integrazione dell' accertamento peritale, richiesta da parte attrice, consistente nell' effettuare la valutazione - in base al criterio della differenza dei netti patrimoniali - assumendo l' inesistenza dei ricavi e dei crediti contabilizzati in bilancio: come ha avuto modo di spiegare il CTU all' udienza del 26.11.2019, tale modalità di quantificazione non risulta coerente con i principi contabili applicabili al caso di specie.

Con riguardo alle osservazioni svolte dal CTP di parte convenuta L.XXX B.XXX, il Dr. R.XXX ha ritenuto inidoneo il criterio della differenza tra il patrimonio netto fallimentare e quello esistente non già alla data della liquidazione, bensì al 31.12.2010, quando la liquidazione avrebbe dovuto concludersi. Al riguardo il CTU ha correttamente rilevato che "La plausibilità della durata della liquidazione fino alla fine del 2010 non comporta automaticamente che tutti i costi sostenuti in tale anno fossero compatibili con lo stato di liquidazione, e quindi ineliminabili, ancor di più, si ribadisce, in presenza di un' attività non coerente con lo stato di liquidazione della società" (pag. 32). Trattasi, peraltro, di una modalità di valutazione non convenzionale, che non risulta contemplata né dalla scienza contabile, né dalla legge (con specifico riferimento al novellato art. 2486 co. 3 c.c.). L' eccezione di compensazione sollevata da L.XXX B.XXX, per un presunto credito di 424.416, 13, relativo a fatture emesse dall' A.XXXXXXXXXXXXXXXXXX L.XXX B.XXX nei confronti della T.XX B.XXX S.r.l., non può essere accolta, in quanto risulta del tutto generica, tenuto conto della mancata esposizione in fatto da parte della convenuta (pag. 16 della comparsa di costituzione) e della carente documentazione prodotta, costituita da fatture emesse dall' azienda di L.XXX B.XXX tra il 2002 e il 2009, per prestazioni non puntualmente descritte nei documenti fiscali, in assenza di riscontro nelle scritture contabili e di alcuna giustificazione circa la mancata pregressa richiesta di pagamento dei presunti crediti, anche molto risalenti nel tempo (peraltro neppure insinuati al passivo fallimentare). Appare infondata anche l' eccezione di prescrizione, sollevata da B.XXX G.XXXXXXXX e da B.XXX L.XXX, in relazione ai costi sostenuti per il personale, negli anni dal 2009 al 2011. Si osserva, in primo luogo, che la quantificazione del danno, così come condotta dal CTU, non è basata sulla mera rilevazione dei costi sostenuti per la retribuzione del personale dipendente. Inoltre, si richiamano i principi generali in materia, secondo cui nell' azione di responsabilità esercitabile dal Fallimento nei confronti dell' amministratore (o del liquidatore) di una società di capitali, ai sensi dell' art. 146 L.F., confluiscono le azioni previste dagli artt. 2392 e 2394 c.c., che mantengono immutati i rispettivi presupposti. In entrambe le ipotesi il termine di prescrizione è quinquennale e decorre, nell' azione sociale di responsabilità, dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all' esterno (termine che rimane sospeso, ex art. 2941 n. 7 c.c., fino alla cessazione dalla carica dell' amministratore o del liquidatore, cui si applicano ex art. 2489 co. 2 c.c. le norme in tema di responsabilità degli amministratori) , mentre nell' azione a tutela dei creditori sociali il termine di prescrizione decorre da quando è oggettivamente percepibile l' insufficienza dell' attivo a soddisfare i debiti, momento che - in pagina 13 di 15 RG n. 8026/2016 Sentenza n. 152/2021 pubbl. il 19/01/2021 nistratore o dal liquidatore, con riferimento ad mancanza di prova contraria, offerta dall' amministra una data diversa e anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale - si presume coincidente con la dichiarazione di fallimento (Cass. civ. n. 24715 del 4.12.2015; Cass. civ. n. 13378 del 12.06.2014). Ne consegue che il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dunque in entrambi i casi dalla sentenza di fallimento, non può considerarsi decorso nel momento in cui il curatore ha esercitato l' azione di responsabilità mediante la notifica in data 18.05.2016 dell' atto di citazione.

Per le ragioni esposte, si ritiene che G.XXXXXXXX B.XXX e L.XXX B.XXX, quali liquidatori, rispettivamente di diritto e di fatto, della società T.XX B.XXX S.r.l., debbano essere dichiarati responsabili dei danni cagionati alla società e ai creditori sociali, che vengono quantificati in base all' importo di 370.581, 00 accertato dal CTU Dr. R.XXX, rideterminato in via equitativa all' attualità, per interessi e rivalutazione monetaria, nella misura di complessivi 385.000, 00. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono integralmente a carico dei convenuti G.XXXXXXXX B.XXX e L.XXX B.XXX, individuati come le parti soccombenti nel processo, secondo una valutazione globale e unitaria che deve tener conto dell' esito finale del giudizio nel suo insieme, conformemente all' orientamento costante della giurisprudenza; esse

vengono liquidate secondo i valori medi dei parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, tenuto conto dello scaglione di riferimento in base al danno accertato, e così per complessivi 21.387, 00 (3.375, 00 per la fase di studio, 2.227, 00 per la fase introduttiva, 9.915, 00 per la fase istruttoria, 5.870, 00 per la fase decisoria). Nei rapporti tra il FALLIMENTO attoreo e B.XXX L.XXXXX le spese processuali vengono compensate ai sensi dell' art. 92 c.p.c., per gravi ragioni (ex Corte Cost. n. 77/2018) , considerando che il convenuto, pur non avendo rivestito un ruolo effettivo di direzione e gestione della società poi fallita, in taluni casi, in qualità di socio, ha operato contro il suo interesse, come quando ha percepito una parte della somma di 435.000, 00, concessa in mutuo alla T.XX B.XXX, incassandola per trattenerne una quota per sé e destinarne un' altra parte a L.XXX B.XXX (cfr. pag. 6 dell' atto di citazione). Si rileva che, in relazione a questo fatto, è stata pronunciata, nei suoi confronti, sentenza ex art. 444 c.p.p. dal GUP del Tribunale di Bologna in data 11.12.2018.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: - condanna B.XXX G.XXXXXXXX e B.XXX L.XXX, fra loro in solido, al risarcimento del danno in favore del Fallimento della T.XX B.XXX S.r.l. in liquidazione, che si liquida in complessivi 385.000, 00, oltre ad interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo; - respinge la domanda di risarcimento del danno, proposta dal Fallimento della T.XX B.XXX S.r.l. in liquidazione, nei confronti di B.XXX L.XXXXX; - condanna B.XXX G.XXXXXXXX e B.XXX L.XXX, fra loro in solido, alla refusione, in favore del Fallimento della T.XX B.XXX S.r.l. in liquidazione, delle spese di lite, che liquida in pagina 14 di 15 RG n. 8026/2016 Sentenza n. 152/2021 pubbl. il 19/01/2021 complessivi 3.399, 00 per spese ed 21.387, 00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali; - pone definitivamente a carico di B.XXX G.XXXXXXXX e B.XXX L.XXX, fra loro in solido, le spese di CTU; - compensa integralmente le spese di lite tra il FALLIMENTO della T.XX B.XXX S.r.l. in liquidazione e B.XXX L.XXXXX.

Così deciso nella Camera di Consiglio dell' 1 dicembre 2020. IL GIUDICE RELATORE Dott.ssa Rita Chierici IL PRESIDENTE Dott. Fabio Florini pagina 15 di 15